

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 novembre 2009, n. 10815.

**P.S.R. per l'Umbria 2007-2013 - Misura 215 - pagamenti per il benessere degli animali, azioni a) e b).** - **Avviso pubblico concernente procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto. Annualità 2010.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati:

— il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal regolamento (CE) n. 74 del 19 gennaio 2009;

— il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009;

— il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, così come modificato dal Reg. (CE) n. 484 della Commissione del 9 giugno 2009;

— il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 come sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009;

— il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica, in particolare, il regolamento (CE) n. 1290/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

— il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 6011 del 29 novembre 2007, rettificata in data 7 febbraio 2008 con decisione C (2008) n. 552;

— la DGR n. 133 del 18 febbraio 2008 con la quale la Giunta regionale prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Umbria a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (n. 11 del 5 marzo 2008);

— la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

Viste:

— la circolare AGEA n. 3 del 13 marzo 2006, prot. 20085, che riporta le procedure di presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;

— la circolare AGEA prot. n. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005";

— la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura;

Con la D.G.R. n. 1561 del 9 novembre 2009 la Giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito di attivare l'annualità 2010 della misura 215 del PSR per l'Umbria 2007/2013, mediante la presentazione di nuove domande di aiuto, previa predisposizione di appositi avvisi pubblici da adottarsi con determinazione del dirigente del Servizio "Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della Direzione Agricoltura e foreste";

Lo stesso atto stabilisce altresì per la misura 215, l'assegnazione finanziaria e le fasi del procedimento istruttorio da affidare all'ARUSIA;

Ritenuto di dover proporre, nel contesto letterale di cui all'*allegato "A"* al presente provvedimento, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto a valere sulla misura 215, azioni a) e b) per l'anno 2010;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all'*allegato "A"* che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto a valere sulla misura 215, azioni a) e b) per l'annualità 2010;

2. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

3. di precisare che le disposizioni previste dal presente provvedimento possono subire integrazioni, modifiche o sospensioni in relazione a nuove determinazioni dell'Organismo Pagatore (AGEA), della Commissione UE o della Giunta regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria ([www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)) alla voce bandi;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 30 novembre 2009

*Il dirigente di servizio*  
AUGUSTO BULDRINI

**Allegato "A"**

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2007-2013 - MISURA 215 – PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - AZIONI a) e b) - PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO - ANNUALITÀ 2010.

**Articolo 1**  
**(Finalità della misura)**

La misura è volta a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali nelle aziende zootecniche suinicole e di bovini, superando gli standard della condizionalità previsti dall'art. 5 e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

Per tale scopo è previsto un sostegno alla perdita di reddito conseguente all'applicazione di tecniche finalizzate al miglioramento degli standard di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione e accesso degli animali all'aperto.

La misura si articola nelle seguenti azioni:

**a) introduzione del metodo di allevamento di suini all'aperto**

l'azione è attuata a favore delle aziende che adottano sistemi di allevamento all'aperto per la specie suina.

**b) introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca – vitello**

l'azione è rivolta agli allevatori di bovini che adottano tecniche estensive con libertà di pascolamento delle mandrie e con svezzamento naturale dei vitelli.

**Sezione 1**  
**PARTE GENERALE**

**Articolo 2**  
**(Definizioni)**

**1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

**2. Imprenditore agricolo**

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

### 3. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

### 4. Unità Bestiame (UB)

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg (D.M n. 1205/2008 – Allegato 4)	0,02

### 5. Introduzione del metodo

Le azioni della presente misura prevedono la introduzione ex novo dei metodi di allevamento dei suini all'aperto e della linea vacca-vitello.

Tale introduzione comporta l'adeguamento dei sistemi di allevamento al nuovo metodo previsto dalle specifiche azioni.

### 6. Condizionalità

Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera A) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);
- delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

Essi sono disciplinati dal D.M. 16809/2008 e sue successive integrazioni modificazioni, che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

### 7. Progetti integrati aziendali (PIA)

Interventi effettuati dal richiedente gli aiuti della misura in oggetto, su almeno una misura tra la 112, 121, 123, 131, 132, 211, 212, 214 (ad esclusione dell'azione b) e 216 del PSR per l'Umbria 2007/2013, in una logica di sviluppo aziendale complesso.

### 8. Fascicolo aziendale

contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate,

controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

### **9. Fascicolo domanda**

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

### **10. Soggetti autorizzati**

Persone fisiche o giuridiche cui la regione, a norma delle DGR n. 957 del 11 giugno 2007 e 392 del 16 aprile 2008 e s. m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## **Articolo 3 (Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)**

### **1 Beneficiari**

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e/o Enti pubblici o Enti di diritto pubblico iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) sezione agricola e che si impegnano:

- ad introdurre uno o entrambi i metodi di allevamento previsti dalle azioni a) e b) della misura 215;
- a mantenere tale/i metodo/i di allevamento di nuova introduzione per almeno cinque anni

### **2. Condizioni generali di ammissibilità**

Per le azioni a) e b) il possesso/detenzione delle superfici sulle quali si esercita l'attività di allevamento, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo.

Fanno eccezione i terreni di proprietà collettive quali Comunanze agrarie, Comuni, Università agrarie, ecc., assegnati alle aziende agricole per l'uso civico del pascolo; in tal caso i beneficiari devono dimostrare di disporre l'uso a titolo legittimo ed esclusivo.

Per esclusività del possesso si intende la titolarità della conduzione in capo ad una sola persona fisica o giuridica.

L'esclusività del possesso è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti da ciascuna specifica azione.

Pertanto nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso a suo favore degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollati.

Tuttavia nel caso di contratti di affitto in corso al momento della presentazione della domanda ma con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, il richiedente è tenuto a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

In tale caso, tenuto conto che il nuovo contratto deve essere registrato a termini di legge entro 30 giorni, lo stesso deve essere protocollato nel fascicolo aziendale entro 15 giorni dalla data di registrazione.

La registrazione cumulativa dei contratti di affitto di cui all'art. 17, comma 3 bis del DPR n. 131/1986, è ammissibile soltanto se precedente la presentazione della domanda di aiuto (non è pertanto consentita la registrazione cumulativa dei contratti di affitto nel corso del periodo di impegno).

Per le azioni del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) sez. agricola e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo. Copia di tali documenti deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollati.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

È consentito, per ogni singola azienda, l'accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle azioni della misura

### **3. Applicabilità retroattiva**

Le condizioni di cui al paragrafo 2 sono applicate anche alle domande presentate in forza di precedenti avvisi pubblici afferenti la misura 215 del PSR per l'Umbria 2007/2013.

Pertanto, eventuali situazioni non concordanti con le disposizioni di cui al suddetto paragrafo devono essere uniformate entro i termini di scadenza previsti dal presente avviso a pena di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

## Articolo 4 (Impegni)

**1. Dichiarazioni ed impegni** Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del premio assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Inoltre il richiedente è tenuto a compilare lo specifico applicativo integrativo della domanda (di seguito "sezione regionale") relativo agli elementi necessari per l'istruttoria regionale che verrà reso disponibile nel portale regionale (SIAR). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni di carattere generale e precisamente:

- a) di essere a conoscenza che dovranno essere rispettati per tutto il periodo vincolativo, gli impegni relativi al benessere degli animali e altri pertinenti requisiti obbligatori, in applicazione dell'articolo 5 e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/09 (condizionalità), nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;
- c) di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo;
- d) di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità nonché tutta la documentazione inerente gli animali oggetto di aiuto (registri di stalla, documenti fiscali, certificati genealogici e/o anagrafici, ecc.), in possesso dell'azienda e/o di terzi fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e di conservarla, in originale e/o in copia, e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- e) di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- f) che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di aiuto è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- g) di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;

per le domande di aiuto presentate dopo il 1° gennaio,

- h) che trattandosi di domanda presentata dopo il 1° gennaio 2010, il richiedente conferma di avere iniziato ad ottemperare agli impegni correlati previsti dal presente bando a far tempo da tale data;

Il beneficiario, nella "sezione regionale", oltre alle dichiarazioni di carattere generale sopra indicate, assume altresì i seguenti impegni:

- i) mantenere per tutto il periodo vincolativo quinquennale la condizione di ammissibilità di almeno 3 UB a premio oltre agli specifici impegni previsti dall'azione;
- j) non incrementare le UB a premio durante il periodo di impegno, fatta salva la possibilità di presentare nuove domande di aiuto per il bestiame incrementato.

Oltre alle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità agli aiuti, nella “sezione regionale” devono essere sottoscritte, se del caso, anche le dichiarazioni relative:

- al possesso della eventuale certificazione comprovante il diritto all’attribuzione del relativo punteggio riferito al possesso della certificazione aziendale Emas o ISO e/o la certificazione di qualità riconosciuta (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG e IGT);
- all’assoggettamento dell’allevamento della specie oggetto di aiuto ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007

In tal caso, la documentazione comprovante le condizioni dichiarate deve essere conservata nel fascicolo domanda.

Inoltre, nella “sezione regionale”, il beneficiario, rispetto all’allevamento oggetto di aiuto, dovrà fornire le informazioni in merito alle condizioni adottate precedentemente alla scadenza della presentazione della domanda (consistenza numerica e superfici destinate ai ricoveri e/o eventuali altri spazi liberi, sistema di alimentazione e abbeveraggio con l’indicazione del numero dei punti di abbeverata e delle dimensioni delle mangiatoie, ecc.), nonché ogni qualsiasi elemento utile a dimostrare l’introduzione dei metodi previsti dalla misura.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

## **2 Durata degli impegni -**

Tenuto conto che il premio viene corrisposto a seguito dell’introduzione di nuovi metodi e che tale condizione presuppone un periodo di adattamento, gli impegni decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e hanno una durata di 5 anni.

## **3. – Cause di esonero dagli impegni**

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell’agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell’agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa all’ARUSIA entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, a pena dell’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

## **4. – Clausola di revisione**

I pagamenti previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale e regionale. Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori, il beneficiario, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l’adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell’aiuto qualora l’impegno cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

## **5 – Cambio beneficiario**

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'ARUSIA. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

## **Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)**

### **1. - Presentazione delle domande di aiuto.**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), integrata successivamente della "sezione regionale" nel portale SIAR. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e fino al 31 gennaio 2010 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA o presso lo sportello regionale gestito dall'ARUSIA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di aiuto a valere sulla stessa azione.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

### **2 – Conservazione delle domande di aiuto.**

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta completa della "sezione regionale";
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, se previsti dallo specifico disciplinare di azione;

- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti, se previsti;
- d) copia dell'attestazione rilasciata nella "sezione regionale" dal soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda nel sistema SIAN in ordine ai seguenti elementi:
- che il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
  - che la domanda di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
  - che il produttore ha firmato la domanda completa della "sezione regionale";
  - la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati presso questo Ufficio.

### 3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

### Articolo 6

#### (Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili per ogni singola azione, che tiene conto dei criteri e dei punteggi come specificati nella tabella sottostante.

Verrà inoltre accordata una priorità in graduatoria alle aziende che adottano metodi di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

DESCRIZIONE	PUNTI	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo (*)	20	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree vulnerabili (*)	66	
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (aree parco) (*)	40	
Unità lavorative impiegate a tempo pieno in azienda ed iscritte al regime previdenziale (Un punto per ogni unità e fino ad un massimo di 2)	1	
Partecipazione a progetti integrati aziendali (PIA) mediante la contemporanea adesione ad una o più delle seguenti misure: 112, 121, 123, 131, 132, 211, 212, 214 (esclusa azione b), 216	2	
Aziende che sono in possesso della certificazione ambientale (emas o iso 14000) o che dimostrino di aver superato l'auditing aziendale	2	
Consistenza dell'allevamento per singola specie	Fino a 10 UB	5
	Superiore a 10 e fino a 20 UB	10
	Maggiore di 20 UB	15

(\*) Consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata alle aziende con maggiore UB a premio.

## **Articolo 7 (Istruttoria delle domande)**

**1. Domande di aiuto.** L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, a norma della DGR n. 1561/2009, è affidata all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA). Tale procedimento istruttorio si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile;
- d) approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

### Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande rilasciate nel portale SIAN e trasferite nel sistema regionale a cura dell'Organismo Pagatore Agea devono essere collegate alle relative "sezioni regionali" rilasciate nel portale regionale (SIAR).

### Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio sia della domanda nel portale SIAN che della "sezione regionale" nel portale regionale (SIAR), entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso. Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata compilazione della dichiarazione di cui all'art. 6, par. 2, lett. d), del soggetto che effettua il rilascio della "sezione regionale" nel portale regionale.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAR entro 30 giorni dalla comunicazione, con nota A. R., da parte di ARUSIA. Le domande oggetto di correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione a norma dell'art. 6, par. 2, lett. d) nella "sezione regionale" (portale SIAR).

### Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) nella domanda di aiuto (SIAN) e nella "sezione regionale" (SIAR), di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione precedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, partecipazione dell'azienda ad progetto collettivo di area e/o PIA, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito i fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

#### Fase d) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso l'ARUSIA, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone le graduatorie delle domande ammissibili e di quelle finanziabili per ciascuna azione. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti e delle disponibilità finanziarie assegnate per la specifica annualità. Per le domande escluse è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio ARUSIA e pubblicate nel bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Al fine di consentire una accelerazione della spesa, l'ARUSIA può formulare le suddette graduatoria di ammissibilità anche anticipatamente all'espletamento dei controlli amministrativi a campione del 5%. In tale caso la concessione degli aiuti ai singoli beneficiari resta subordinata all'effettivo espletamento di tali controlli che in tutti i casi devono avvenire prima dell'erogazione del pagamento (anticipo/saldo).

#### Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi per mancanza di disponibilità finanziarie.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

#### Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni adottate con la determinazione di approvazione della declaratoria di non ammissibilità, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio ARUSIA cui compete l'istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso in opposizione e ne dà comunicazione al ricorrente nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

In tutti i casi, indipendentemente dalla presentazione del ricorso in opposizione il termine per la presentazione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale è fissato in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

**2. Domande di pagamento.** L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

### **Articolo 8**

#### **(Riduzioni ed esclusioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni carico dei richiedenti i contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 misura 215 azioni a) e b), si fa riferimento a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1910 del 22/12/2008 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, concernente le disposizioni regionali in materia di violazioni.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art .76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **Articolo 9**

#### **(Area di intervento)**

La misura opera su tutto il territorio regionale.

### **Articolo 10**

#### **(Pianificazione finanziaria)**

Le risorse disponibili per le domande di aiuto relative all'annualità 2010, a valere sulla misura 215 azioni a) e b) ammontano ad una spesa pubblica equivalente a complessivi 509.870,00 di euro di quota FEASR come previsto dalla DGR n. 1561/2009. Tale importo complessivo è ripartito proporzionalmente all'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna azione.

### **Articolo 11**

#### **(Procedimento domande di aiuto)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle fasi del procedimento istruttorio sono definite nel sottostante prospetto.

<b>Fase procedimento</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Atto finale</b>
Acquisizione informatica delle domande	Approvazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento e rilascio domande sul portale SIAN e "sezione regionale" sul SIAR
Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	20 giorni	ARUSIA	Check-list ricevibilità e notifiche integrazione
Integrazione domande incomplete	Dalla data della richiesta di integrazione	30 giorni	CAA o soggetti autorizzati	Nuovo rilascio domanda integrata
Verifica delle condizioni, dei criteri di ammissibilità e degli impegni indicati in domanda, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Dalla data di scadenza della presentazione della "sezione regionale"	60 giorni	ARUSIA	Check-list a firma dell'istruttore incaricato
Approvazione graduatoria domande ammissibili, irricevibili, inammissibili e pubblicazione BUR regionale.	Dalla data di conclusione dell'istruttoria	15 giorni	ARUSIA	Determina dirigenziale
Notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate con il suddetto atto.	Dall'approvazione della graduatoria delle domande finanziate	15 giorni	ARUSIA	Nota di comunicazione

La durata delle fasi indicate potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate ed alle risorse disponibili per le diverse fasi istruttorie.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

## **Articolo 12**

(disposizioni finali)

Le disposizioni previste dal presente avviso devono intendersi sostitutive di precedenti contrarie. La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura, si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

## **Sezione 2**

**AZIONE a) - introduzione del metodo di allevamento di suini all'aperto.**

### **Articolo 13**

**(Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il metodo di allevamento previsto dall'azione e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 14.

### **Articolo 14**

**(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegnarsi a garantire, per ogni singola fase dell'allevamento, almeno la seguente superficie a disposizione:
  - per le scrofe 1600 mq/capo;
  - per i suini in accrescimento (da 30-35 kg a 80 kg di peso) 600 mq/capo;
  - per i suini in ingrasso (oltre 80 kg di peso) 600 mq/capo;
- b) impegnarsi a garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:
  - 0,30 m/capo per suini con peso fino a 50 kg;
  - 0,40 m/capo per suini con peso > 50 kg e fino a 100 kg;
  - 0,50 m/capo per suini con peso > 100 kg.
- c) impegnarsi a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno 1 abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe.

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali.

Tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo degli animali a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

### **Articolo 15** **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UB oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 250,00 €/UB /anno.

Il premio sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

### **Sezione 3**

#### **AZIONE b) - introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca – vitello.**

### **Articolo 16** **(Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il metodo di allevamento previsto dall'azione e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 17.

### **Articolo 17** **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Per accedere ai benefici previsti dall'azione il richiedente deve sottoscrivere nella "sezione regionale" le dichiarazioni relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età);
- b) impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:
  - 5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello;

- 4 mq/vitello per i ricoveri.
- c) Impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal 1 aprile al 30 settembre, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e dal 1 marzo al 31 ottobre nel caso di pascoli situati in altre zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla.

Durante il periodo di allevamento all'aperto tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo del bestiame a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

### **Articolo 18** **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UB oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 120,00 €/UB /anno.

Il premio sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.